



Spett.^{le}
C l i e n t e
Sua Sede

Circolare n. 12 del 10.07.2020

Oggetto: riduzione del cuneo fiscale a decorrere busta paga competenza Luglio 2020

Con la presente ricordiamo che, come già anticipato con la precedente circolare di Studio n. 3/2020, a decorrere dal prossimo periodo di paga di luglio 2020, sono in vigore le disposizioni di cui al D.L. n. 3/2020 (convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21), contenente norme per la riduzione del cuneo fiscale.

La norma prevede due trattamenti:

- un trattamento integrativo per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 28.000 euro annui;
- una ulteriore detrazione d'imposta per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato compresi tra i 28.000 euro e i 40.000 euro annui.

La novità interessa i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilato, nello specifico:

- lavoratori dipendenti,
- soci di cooperative,
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi,
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale,
- collaboratori coordinati e continuativi,
- sacerdoti,
- lavoratori socialmente utili,
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.

Il Trattamento integrativo spetta ai lavoratori:

- con un reddito complessivo **non superiore a 28.000 euro** annui,
- mentre non spetta a coloro che percepiscono redditi inferiori a € 8.174, fatto salvo quanto previsto per coloro che hanno ricevuto, per il periodo di emergenza sanitaria, misure di sostegno al reddito (integrazione salariale ordinaria, in deroga e assegno ordinario).

Il trattamento integrativo viene determinato in funzione **ai giorni di lavoro** con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020 e per l'intero anno 2021.

Tale trattamento viene erogato mensilmente dai sostituti d'imposta, con verifica finale in sede di conguaglio.



Qualora in quella sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Se questo è maggiore di 60€ il recupero sarà effettuato in 8 rate.

La norma riconosce ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000€ annui un importo in misura piena pari a 600,00€ da luglio 2020 a dicembre 2020, quindi con importo mensile pari a 100€.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il trattamento integrativo, per l'intero anno, sarà pari a 1.200,00€.

Il trattamento integrativo qui illustrato è sostitutivo del bonus fiscale c.d. bonus 80€ mensili.

I lavoratori che non intendono usufruire di tale trattamento dovranno presentare specifica istanza all'azienda – rif. modulo allegato.

L'ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA

L'ulteriore detrazione d'imposta spetta invece ai lavoratori con un **reddito complessivo compreso tra i 28.000 euro e i 40.000 euro lordi annui** ed è determinato in base alle seguenti equazioni:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
Reddito complessivo da 28.000€ a 35.000€	$480 + 120 \times (35.000 - RC^*) / 7.000$
Reddito complessivo da 35.000€ a 40.000€	$480 \times (40.000 - RC^*) / 5.000$
>40.000	0

*RC: reddito complessivo annuo

Quindi l'importo della ulteriore detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento della quota di reddito annuale paria a 40.000,00€. Tale detrazione non ha natura strutturale, ma fermo restando eventuali stabilizzazioni o proroghe, spirerà il prossimo 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda le modalità di conguaglio e di eventuale restituzione dell'indebitato le procedure sono le medesime già previste per l'appena illustrato trattamento integrativo.

Lo Studio rimane a disposizione per valutare ogni singola esigenza.

Ringraziando anticipatamente della collaborazione e disponibili nel fornire qualsiasi altra informazione in merito, porgiamo i nostri migliori saluti.

STUDIO FRIGERIO
Consulenti del Lavoro Associati

Allegato: Comunicazione ex D.L. n. 3/2020 – Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.